

IMPOSTE INDIRETTE

Web tax: l'imposta per colpire i colossi del web

di **EVOLUTION**



La web tax, ossia l'imposta sui ricavi digitali, è stata istituita dal legislatore con la Legge di Bilancio 2018 con l'intenzione di tassare i "colossi" del web che non sono residenti nel territorio statale, evitando di scaricare il peso dell'imposta sui consumatori finali e consentendo alle Web Company italiane un recupero immediato dell'imposta.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Altre Imposte", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche della web tax.

L'imposta sulle transazioni digitali, o web tax, è **disciplinata dall'[art. 1 commi 1011 ss. della L. 205/2017](#)**, fatta pari al 3% sui corrispettivi delle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici". L'imposta **si applicherà dal 2019**.

La web tax è dovuta solo se la transazione è effettuata nei confronti:

- di soggetti residenti nel territorio dello stato individuati all'[articolo 23 comma 1 del D.P.R. 600/1973](#) (i **sostituti d'imposta** tra cui imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non commerciali ecc.);
- di una **stabile organizzazione** di un soggetto non residente.

La norma prevede espressamente che **non sono soggette** alla web tax le prestazioni effettuate nei confronti:

- dei soggetti in **regime forfetario** ([articolo 1 comma 54 ss. della L. 190/2014](#));
- i contribuenti **minimi** ([articolo 27 del D.L. 98/2011](#)).

Pertanto si desume che non sono, quindi, assoggettate all'imposta le prestazioni effettuate nei confronti:

- dei soggetti "privati", che non assumono la qualifica di sostituti d'imposta;
- dei soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La territorialità dell'imposta è, quindi, stabilita in funzione della residenza del cliente, e non di quella del fornitore dei servizi web.

L'imposta viene applicata alle **"transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici"**, concluse sia in Italia che all'estero.

Per l'individuazione delle prestazioni occorrerà attendere il D.M. attuativo della disciplina, che dovrà essere emanato entro il 30.4.2018.

Il [comma 1012 dell'art. 1 della L. 205/2017](#) precisa che *"si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione"*.

La **misura dell'aliquota è fatta pari al 3%** sul valore della singola transazione: tale valore è dato dal corrispettivo dovuto per le prestazioni al netto dell'Iva, prescindendo dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di **transazioni superiore a 3.000 unità**.

L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, **con obbligo di rivalsa** sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura di non superare i limiti di transazioni delle 3.000 unità. I medesimi committenti versano l'imposta entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento del corrispettivo, ai sensi del [comma 1014 dell'art. 1 L. 205/2017](#).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >